

**ORDINAMENTO**  
DELLA  
**FONDAZIONE SCOLASTICA**  
**CARLO BOCCHI**  
**IN ADRIA**

---

*N. 1891 (Serie II.ª) (Gazz. Uff. 1º Maggio)*

**VITTORIO EMANUELE II.**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

Riconosciuto il bisogno di provvedere opportunamente perchè il Ginnasio fondato in Adria coi beni del fu Nobile Bocchi Carlo sia ordinato con le norme proprie di somiglianti Istituti a termini delle Leggi Scolastiche in vigore;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in data del 24 agosto 1872 ;

Veduto egualmente il parere e le proposte del Consiglio Superiore pel conseguimento del fine anzidetto ;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro

per l'Interno, reggente il Dicastero della Pubblica Istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

- ART. 1.° La fondazione scolastica del fu Nob. Carlo Bocchi in Adria sarà amministrata e governata da una Deputazione composta di tre persone nominate dal Nostro Ministro della Pubblica Istruzione, e proposte ad esso rispettivamente, una da mons. Vescovo di Adria, l'altra dal Prefetto della Provincia di Rovigo, e la terza dalla Giunta Comunale di Adria.
- ART. 2.° I deputati dureranno in Ufficio cinque anni e potranno, con le stesse norme fissate nell'Articolo precedente, essere confermati.
- ART. 3.° Uno speciale Regolamento approvato dal Nostro Ministro per la Pubblica Istruzione, darà le norme per l'Amministrazione e l'ordinamento degli studj nel Ginnasio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

*Dato a Roma addì 16 aprile 1874.*

**VITTORIO EMMANUELE**

G. CANTELLI

## GINNASIO CIVICO CARLO BOCCHI

IN ADRIA

---

### REGOLAMENTO

della Deputazione costituita per l'amministrazione e governo della Fondazione scolastica del fu Nob. CARLO BOCCHI, giusta il Decreto Reale del 14 di Aprile 1874 N. 1871 (Serie II.)

---

**A.**

Costituzione organica e attribuzioni generali.

ART. 1.° La fondazione scolastica del fu Nob. CARLO BOCCHI di Adria sino a nuove disposizioni è amministrata e governata da una Deputazione composta di tre persone nominate dal Ministro della Pubblica Istruzione e proposte ad esso rispettivamente da Mons. Vescovo di Adria, dal Prefetto della Provincia di Rovigo e dalla Giunta Municipale di Adria.

Non potranno essere contemporaneamente Deputati gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero e i fratelli fermo pei nominati l'obbligo di astensione nei casi dell'Art. 222 della Legge Comunale.

ART. 2.° Questa Deputazione dura in ufficio cinque anni: l'opera dei Deputati è gratuita. Nel caso di rinuncia o di morte di uno de' deputati, l'Ufficio della Deputazione ne darà subito partecipazione al Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico per la sostituzione del mancate, secondo le norme di competenza, e il nuovo eletto durerà in carica quanto avrebbe dovuto durare il predecessore.

ART. 3.° La Deputazione è investita di tutte le attribuzioni che per l'addietro erano esercitate esclusivamente dal Diocesano, e dalla Giunta Municipale di Adria.

ART. 4.° La responsabilità nell'esercizio di queste attribuzioni è collegiale.

ART. 5.° La Deputazione risiede in Adria: ha la sua cancelleria in un locale del Ginnasio, delibera gli affari in sedute, ed è presieduta dal Deputato Governativo come persona che rappresenta gli interessi generali dei Cittadini e dello Stato.

Il Presidente spedisce gli avvisi per le sedute almeno due giorni prima, e le presiede: distribuisce gli affari su cui la Deputazione deve deliberare: veglia alla spedizione delle pratiche e ne firma i provvedimenti delegando altro dei Deputati in caso di mancanza: propone le materie da trattarsi: eseguisce tutte le deliberazioni e firma gli atti relativi: stipula i contratti, provvede all'osservanza del Regolamento, rappresenta la Deputazione in giudizio ed avanti alle Autorità ed ai privati e fa gli atti conservatori dei diritti della Deputazione: sovrintende all'Istituto ed assiste agli incanti che venissero fatti colle norme del Regolamento 4 Settembre 1870 N. 5852 sulla Contabilità dello Stato.

La Deputazione assumerà un Segretario gratuito per la tenuta del protocollo dei verbali di seduta, dell'Archivio e pel disimpegno degli affari deliberati dalla Deputazione. Potrà ogni anno accordargli una gratificazione in ragione delle sue prestazioni.

ART. 6.° Le deliberazioni in prima convocazione vanno prese a maggioranza assoluta di voti, e richiedono la presenza di tutti tre i deputati.

Cadendo deserta la prima convocazione, sarà valida la seconda coll'intervento anche di due soli delegati.

A voti pari prevalerà quello del Preside o suo delegato.

Ove la Deputazione malgrado la chiamata in prima e seconda convocazione, non si radunasse, il Preside ne manderà avviso al Presidente del Consiglio Scolastico per gli opportuni provvedimenti.

## B.

### Amministrazione.

ART. 7.° La Deputazione amministrerà l'asse patrimoniale della fondazione Bocchi in modo che a questo sia mantenuto il proprio carattere di Ente Morale autonomo affatto indipendente dal Comune.

Potrà affidare alla Giunta Comunale l'amministrazione di fatto e l'Ufficio delle riscossioni e pagamenti. Nel caso di una gestione diretta affiderà l'Ufficio Cassa all'Esattore Comunale il quale trovasi già obbligato dell'esazione gratuita a semplice scossa e diede al Comune idonea cauzione.

Per convertire e disporre eventualmente della sostanza onde aumentarne le rendite sarà vincolata all'osservanza delle leggi e regolamenti che tutelano i Corpi Morali.

ART. 8.° Finchè il Comune sarà chiamato a supplire coi propri fondi alle spese dell'Istituto in quanto i redditi dell'Asse Bocchi non bastino, la Deputazione dovrà presentare nel mese di Agosto di ogni anno il Bilancio Preventivo delle spese e nel Luglio successivo il Bilancio Consumativo perchè il Comune ne possa stanziare la somma necessaria all'andamento, e conoscere al termine d'ogni anno se le rendite dell'Asse Bocchi, e le somme stanziare dal Comune vennero convertite ad esclusivo vantaggio dell'Istituto.

ART. 9.° La Deputazione nomina il personale insegnante del Ginnasio Civico Bocchi, giusta le norme fissate dagli Articoli 205 213 della Legge Casati 13 Novembre 1859.

Queste nomine sono subordinate alla approvazione del R. Provveditore sentito il parere del Consiglio Provinciale per le scuole, e alla successiva conferma Ministeriale quanto ai professori *titolari*, dal solo R. Provveditore quanto ai Reggenti ed Incaricati.

Questo diritto di nominare il personale insegnante a termini di legge resta esclusivo ed invariato nella Deputazione.

ART. 10.° La Deputazione alla fine di ogni anno scolastico presenterà al Consiglio Comunale copia conforme della relazione sull'andamento dell'Istituto, che la Direzione del Ginnasio deve presentare per legge al R. Provveditore pel Consiglio Scolastico Provinciale.

ART. 11.° La nomina dei *Professori titolari* si farà sempre per concorso, al quale non verranno ammessi se non coloro che si trovino in possesso di speciali abilitazioni riportate dalla facoltà di lettere e dalle scuole normali

universitarie ed estese fino alla Classe per la quale è aperto il concorso.

Ugual valore avranno quei *titoli* legalmente riconosciuti dai quali consti degli studi e della capacità dell'aspirante circa la materia del concorso.

Pei Professori Reggenti si potrà prescindere dal concorso, però essi non potranno venire eletti se non fra quelle persone che abbiano qualità per essere ammessi ad un concorso. Gli insegnamenti speciali saranno affidati a semplici incaricati.

I Professori *titolari* hanno nomina stabile, salvo i casi di rimozione o sospensione dall'Ufficio contemplati dall'Articolo 106 della Legge 13 Novembre 1859.

I professori reggenti sono nominati a tempo e non mai per più di un triennio, gl'Incaricati ad anno; gli uni e gli altri però potranno venire confermati.

ART. 12.° Il minimum degli stipendi da assegnare ai professori sarà quello fissato dalla Tabella G annessa alla Legge 13 Novembre 1859 Categ. III cogli aumenti portati dall'Articolo 215 e dalla Legge 30 Giugno 1872 N. 193.

Per ciò che spetta il trattamento di disponibilità il personale dell'Istituto è parificato a quello degli istituti che dipendono dal R. Governo.

ART. 13.° La fondazione Bocchi ha la facoltà di riscuotere dagli alunni che frequentano le scuole del Ginnasio Civico le seguenti tasse e minervali, e cioè:

Tassa di ammissione . . .	Lire	5:00
Iscrizione annua . . . . .	<	10:00
Tassa licenza . . . . .	<	30:00

Ne saranno esenti gli Alunni che riuniscono le qualifiche portate dall'Articolo 5.° del Regolamento annesso alla legge 3 Giugno 1867 N. 3315, e gli assolutamente miserabili dietro attestato della Giunta Municipale che lo faccia constare e decisione della Deputazione, la quale potrà informarsi previamente dalla Direzione dell'Istituto sulla capacità e disciplina del petente.

## C.

### Ordinamento degli studi

#### *Direzione Didattica*

ART. 14.° L'istruzione che viene impartita nell'Istituto aperto in Adria per effetto della fondazione Bocchi, è la *secondaria classica* nella misura delle cinque classi che costituiscono un Ginnasio com'è stabilito dalla Legge Casati 13 Novembre 1859.

L'Istituto prende il titolo di **Ginnasio Civico Carlo Bocchi**.

ART. 15.° L'ordinamento degli studi per tutto ciò che riguarda le ammissioni, gli esami, le promozioni, i programmi, gli orari, la disciplina, il numero delle scuole, la ripartizione delle materie è informato in tutto e per tutto allo spirito ed alla lettera della legge 13 Novembre 1859 al Regolamento 1.° Settembre 1865 approvato con Decreto Reale pari data N. 2498 e al Decreto 10 Ottobre 1867 N. 1942 Parte suppletoria che approva alcune modifica-

zioni alle istruzioni e programmi nelle scuole secondarie del Regno.

ART. 16.° Il Direttore Didattico esercita le mansioni inerenti al suo Ufficio in conformità alle prescrizioni della Legge 13 Novembre 1859 del Regolamento 1.° Settembre 1865 (Decreto Reale pari data N. 2498) e dipenderà dalla Deputazione in tutto ciò che non è contrario alle leggi e regolamenti sull'istruzione ed alle disposizioni impartite dall'Autorità scolastica.

ART. 17.° L'Istituto per tutta la parte regolamentare degli studi, esami e disciplina è soggetto all'alta sorveglianza del R. Provveditore a sensi del Cap. V. Articoli 230 231 della legge 13 Novembre 1859.


ART. 18.° L'insegnamento nelle cinque classi del Ginnasio viene impartito da professori nominati colle forme fissate agli Articoli 9, 11 di questo Regolamento.

L'istruzione religiosa è impartita da un Incaricato che ha il titolo di Direttore Spirituale (Articolo 193 della legge 13 Novembre 1859) eletto dalla Deputazione giusta le norme fissate agli Articoli 9 11.

L'istruzione religiosa non si dovrà computare nel numero delle ore assegnate all'insegnamento ginnasiale.

Essa sarà data una o due volte la settimana a classi riunite (Regolamento 1.° Settembre 1865 Articolo 10).

Saranno dispensati dall'istruzione religiosa quegli alunni, i padri o tutori dei quali avranno dichiarato per iscritto alla Direzione di provvedere essi all'istruzione religiosa dei loro figli e pupilli.



**D.****Fondi dell' Istituto**

ART. 19.° Alle spese dell' Istituto si provvederà: 1.° Colle rendite dell' Asse Bocchi: 2.° Colle tasse scolastiche e minervali: 3.° Coi fondi che stanzierà il Comune di Adria per supplire alla deficienza.

**Disposizioni transitorie**

Finchè le rendite della sostanza Bocchi per conversione, alienazione, od altri provvedimenti siano aumentate in modo da bastare alle spese dell' Istituto, la Direzione Didattica del Ginnasio Civico Bocchi potrà essere affidata al professore titolare di Classe V.

*Adria, 24 Luglio 1874.*

**La Deputazione**

ANGELO DOTT. VIANELLO

ALFONSO CAV. TURRI

*Visto si approva*

P. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
BONFADINI



REGIO COMMISSARIATO DISTRETTUALE

**DI ADRIA**

*Adria 15 Agosto 1874.*

N. 1506.

Con dispaccio 7 Agosto corrente N. 7221 S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione ha restituito approvato il Regolamento per l' amministrazione del Ginnasio Bocchi di questa Città.

Nel trasmetterlo alla S. V. in seguito a dispaccio 10 c. m. N. 252 della Presidenza del Consiglio Scolastico Provinciale di Rovigo la prego di farne subito consegna alla Deputazione invitandola d' ordine del detto Ministro, ad entrare nell' esercizio delle sue funzioni.

IL COMMISSARIO  
GRIMANI

*All' Ill.mo Signor Sindaco*

*di*

**ADRIA**